Protocollo 0011255/2026 del 16/09/2026

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale "ALESSANDRO VOLTA"
Infanzia - Primaria - Secondaria I Grado
Via Volta, 13 - 20093 Cologno Monzese (MI) Tel. 02 25492649
Fax: 02 25492650 Cod. Mecc. MIIC8EH003 - C.F. 97632210155
E-mail:*miic8eh003@istruzione.it*
PEC: *miic8eh003@pec.istruzione.it*
Fatturazione Elettronica Codice Univoco: **UFR9XA**
Sito Web dell'istituto: www.scuolavolta.edu.it

Alle/i docenti
Dell'Istituto
E p.c. alla segreteria didattica

OGGETTO: DIRETTIVA SUL TRATTAMENTO FOTO E FILMATI

È invalso l'uso, particolarmente nelle scuole dell'infanzia, di documentare l'attività didattica attraverso foto e filmati che ritraggono gli alunni e le alunne durante momenti qualificanti la loro esperienza didattica.
Per questi motivi, il presente documento vuole fornire ai/lle docenti delle **linee guida per il trattamento di foto e filmati ritraenti gli alunni o altre persone facilmente identificabili**.

1. **Immagini e voce sono dati personali**

In via preliminare va precisato che **le immagini e la voce** sono informazioni che permettono l'identificazione diretta della persona interessata e **sono** pertanto da considerare "**dati personali"** a tutti gli effetti. I trattamenti di tali informazioni sono quindi soggetti alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – GDPR e D. Lgs. 196/2003 – Codice Privacy).

2. **Base legittimante il trattamento di foto e filmati**

Secondo quanto disposto dal codice della privacy il trattamento di dati personali deve sempre avvenire **in presenza di una norma di legge o regolamento o da atti amministrativi generali**.

3. **Trattamento per finalità documentative o didattico/formative**

Comunicazione: via mail, registro elettronico
Diffusione=pubblicazione sul sito web o sui social

Secondo tale approccio la scuola può acquisire e trattare foto ed immagini anche degli studenti (esclusa la comunicazione e la diffusione) con finalità documentative o didattico/formative. La finalità istituzionale perseguita e il contenimento dei rischi associati al trattamento (è esclusa la comunicazione e la diffusione) permette infatti di non ricorrere al consenso degli interessati o dei loro genitori. È questo il caso, ad esempio, del docente che lavora con la classe alla elaborazione di foto e video nello svolgimento dell'ordinaria attività didattica o all'interno di uno specifico progetto. In questo caso il trattamento delle immagini è infatti strumentale al perseguimento di una attività formativa.

4. **Comunicazione o diffusione**

Pur in presenza della finalità istituzionale e l'interesse pubblico, **maggiore cautela meritano i trattamenti che prevedono la comunicazione o la diffusione di foto e filmati** che può intervenire, ad

Pratica trattata da:
Ufficio: ds

Documento informatico firmato digitalmente da INCORONATA NIGRO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

esempio, con la condivisione su registro elettronico (comunicazione) o la pubblicazione su sito web o social media (diffusione). I trattamenti di comunicazione e diffusione di immagini ritraenti gli alunni possono infatti avvenire solo a seguito dell'acquisizione del consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale.

Nel caso di comunicazione o diffusione di foto o filmati ritraenti gli alunni si dovranno rispettare i principi di proporzionalità e di minimizzazione che impongono di farsi, prima del trattamento, le seguenti domande:

1. Il trattamento è **funzionale** al raggiungimento di una finalità istituzionale? (*la pubblicazione è citata nel PTOF come modo di documentare, ad esempio, uno specifico progetto didattico/formativo?)*

2. Quel trattamento è l'**unico modo** per raggiungere la finalità perseguita? (*non è possibile documentare diversamente l'attività svolta senza la diffusione di foto ritraenti gli alunni?*)

3. Il trattamento è **proporzionato** rispetto alla finalità perseguita? (*i dati personali trattati sono ridotti al minimo indispensabile per il raggiungimento dello scopo?*)

4. Sono state adottare delle **cautele particolari** nel trattamento dei dati personali, tali da precludere la riconoscibilità dell'interessato (ad esempio riprendendo i soggetti di spalle o da lontano, evitando i primi piani, o pixellando i volti, ecc.) senza che ciò impedisca di raggiungere la finalità perseguita?

In particolare prima della **diffusione** di materiale video-fotografico la scuola si deve porre tali domande e **solo se è in grado di rispondere affermativamente a tutte e quattro può procedere alla pubblicazione del materiale video**.

- **Comunicazione di foto e filmati**

Considerata la rilevanza che ha la diffusione di dati personali si sono poste le stringenti regole per la **pubblicazione** di foto e filmati riportate più sopra.

Meno critica è invece la **comunicazione di foto/video** che comporta il dare conoscenza dei dati ad uno o più soggetti determinati o a una cerchia di persone che, seppur estesa, resta comunque determinata. Il nostro istituto consente quindi lo scambio di foto e filmati attinenti all'attività istituzionale della scuola per mezzo del **registro elettronico o della piattaforma cloud** (la classroom di **Google**, avendo cura che il materiale rimanga per un intervallo di tempo strettamente necessario a consentire lo scaricamento del materiale video), **una volta acquisito il consenso** di coloro che compaiono nel materiale video-fotografico.

- **Utilizzo del materiale da parte di studenti e genitori**

Gli alunni o i loro genitori potranno scaricare il materiale video-fotografico messo a disposizione dalla scuola per un uso esclusivamente familiare o amicale. Non è invece consentita la diffusione delle medesime immagini su Internet e sui social network in assenza del consenso esplicito di coloro che sono ritratti nel materiale video-fotografico (o degli esercenti la responsabilità genitoriale). La responsabilità della diffusione in violazione della normativa vigente non sarà in alcun modo imputabile alla scuola che ha messo a disposizione il materiale ma piuttosto a coloro che hanno fatto la diffusione indebita.

- **Fotografie dei genitori durante eventi scolastici**

L'effettuazione di video o fotografie da parte dei genitori in occasione di gite, recite e saggi scolastici è consentita considerato che la raccolta avviene per fini personali ed è destinata ad un ambito familiare o

amicale. Non è invece consentito dalle attuali disposizioni di legge la pubblicazione delle medesime immagini su Internet e sui social network. In caso di diffusione di immagini è infatti necessario acquisire il consenso di coloro che sono ritratti (o degli esercenti la potestà genitoriale se questi sono minori). La responsabilità di eventuali comportamenti in violazione della normativa sulla privacy è ad esclusivo carico di coloro che tali comportamenti mettono in atto e non può coinvolgere in alcun modo l'istituto scolastico.

Si raccomanda ai/lle docenti di attenersi alle indicazioni fornite.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Incoronata Nigro

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993